

Informativa per la clientela di studio

N. 77 del 05.06.2013

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale in vigore dal 13 giugno

*E' stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 42 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 124 del 29 maggio 2013 il decreto del Presidente della Repubblica n. 59, 13 marzo 2013. Il provvedimento attiene al "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale" che ricadono sotto la responsabilità delle piccole e medie imprese oltre che su quella degli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale. **L'entrata in vigore della nuova disposizione è fissata per il 13 giugno 2013.** L'introduzione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), semplifica gli adempimenti gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), consentendo un risparmio annuo pari a 700 milioni di euro.*

Premessa

L'Autorizzazione Unica Ambientale (**AUA**), in base a quanto stabilito dalla **Legge 35/2012** sulla semplificazione e lo sviluppo, prevede **una sola autorizzazione per le PMI** e gli impianti che non hanno dimensioni tali da richiedere l'**AIA** (Autorizzazione Integrata Ambientale).

L'AUA può sostituire fino a **sette autorizzazioni**, e va richiesta con un'unica domanda allo Sportello Unico per le Attività Produttive.

Il rilascio avviene solitamente entro 90 giorni, ma sono ammessi tempi più lunghi nel caso in cui sia necessaria la convocazione della Conferenza di Servizi.

Finalità e caratteristiche

L'**Autorizzazione Unica Ambientale** è uno "strumento" di semplificazione per le piccole e medie imprese.

Gli elementi essenziali dell'autorizzazione sono due:

- è rilasciata da un unico ente e sostituisce una serie di atti di comunicazione, notifica e autorizzazione previsti dalle norme vigenti in materia ambientale;

- il procedimento di rilascio dell'autorizzazione è disciplinato in maniera da attuare il principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi, in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività e senza che ci sia un aggravio di costi a carico delle imprese.

Ambito di applicazione

Il regolamento, in attuazione della previsione di cui all'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, **si applica** alle microimprese, piccole e medie imprese di cui all'articolo 2 del decreto del ministro delle Attività produttive 18 aprile 2005, nonché agli impianti **non soggetti** alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale.

Non si applica invece ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale.

Disposizioni transitorie

I procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore del regolamento sono conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio dei procedimenti stessi.

L'autorizzazione unica ambientale può essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito.

Nota bene - Con un decreto del ministro dell'Ambiente e del ministro della Funzione pubblica, di concerto con il ministro dello Sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata, sarà adottato un modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale. **Sino all'adozione di questo decreto, le domande dovranno essere presentate nel rispetto delle attuali procedure.**

Cosa sostituisce

L'Autorizzazione unica ambientale sostituisce i seguenti atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale:

- **autorizzazione agli scarichi** di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- **comunicazione preventiva** di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- **autorizzazione alle emissioni** in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- **autorizzazione generale** di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (impianti con emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico);
- **comunicazione o nulla osta** di cui all'articolo 8, commi 4 o 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (impatto acustico);
- **autorizzazione all'utilizzo dei fanghi** derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
- **comunicazioni in materia di rifiuti** di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*autosmaltimento e recupero agevolato di rifiuti pericolosi e non pericolosi*).

Incremento delle semplificazioni

Le **regioni** e le **province autonome** di Trento e di Bolzano hanno la facoltà di individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale che possono essere compresi nell'AUA.

I gestori degli impianti hanno comunque la facoltà di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP (Sportello unico delle attività).

Chi sono i soggetti interessati

I soggetti interessati sono:

❖ Tutte le PMI

- L'autorizzazione unica ambientale va a sostituire un insieme di titoli abilitativi molto rilevanti per le attività delle imprese, tra i quali l'autorizzazione agli scarichi, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, le autorizzazioni generali alle emissioni, le comunicazioni relative all'auto smaltimento e al recupero dei rifiuti, l'autorizzazione all'impiego in agricoltura di fanghi di depurazione.

Ricorda - Le regioni e le province autonome possono individuare ulteriori tipologie di autorizzazioni, comunicazioni e notifiche in materia ambientale da **ricomprendere all'interno dell'autorizzazione unica**.

La domanda al SUAP

L'autorizzazione unica ambientale deve essere richiesta allo **Sportello unico per le attività produttive (SUAP)**, il quale fa da tramite e referente unico con le singole autorità competenti per il rilascio.

In questo modo le imprese possono avere un interlocutore unico per il rilascio (**in un'unica soluzione**) di più autorizzazioni, permessi, nulla osta, contenuti in un unico provvedimento autorizzatorio della **durata di quindici anni**, senza dover interloquire in momenti diversi con le singole autorità competenti, con le quali invece "dialoga" invece lo Sportello unico.

Il SUAP **cura la trasmissione delle domande**, della documentazione e delle informazioni necessarie ai fini del rilascio del provvedimento unico, **occupandosi dell'acquisizione dei pareri, degli atti di assenso e simili previsti dalla normativa attraverso, se necessario, la Conferenza di servizi**.

Il procedimento per il rilascio deve svolgersi nei termini ristretti stabiliti, per i quali trovano applicazione le disposizioni sui poteri sostitutivi e sanzionatori in materia di tempestiva conclusione dei procedimenti amministrativi.

Procedura semplificata per il rinnovo

È stata inoltre prevista una procedura semplificata anche per il rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale:

- se le condizioni di esercizio dell'impianto interessato sono rimaste immutate, è infatti sufficiente la **presentazione di un'istanza con una dichiarazione sostitutiva**.

Durante il tempo necessario per il rinnovo dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività può proseguire sulla base dell'autorizzazione precedente.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse..... 